



Le modifiche introdotte dalla legge 69/2009 alla legge 241/90



- Modificati gli articoli:
 - 1. *Principi generali dell'attività amm.va*
 - 2. *Conclusione del procedimento*
 - 14 ter. *Lavori della conferenza di servizi*
 - 16. *Attività consultiva*
 - 19. *Dichiarazione di inizio attività*
 - 20. *Silenzio assenso*
 - 22. *Definizioni e principi in materia di accesso*
 - 29. *Ambito di applicazione della legge*

Introdotta l'art. 2 bis:

*Conseguenze per il ritardo
dell'amministrazione nella conclusione
del procedimento*



**Art. 1 – Principi generali dell'attività
amministrativa**

Anche i soggetti privati preposti
all'esercizio di attività amministrative
devono assicurare il **rispetto dei criteri di
economicità, efficacia, imparzialità,
pubblicità e trasparenza** oltre che dei
principi dell'ordinamento comunitario



Art. 2 – Conclusione del procedimento

- Nei casi in cui disposizioni di legge non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di

trenta giorni



Art. 2 – Conclusione del procedimento

- Con decreti del Presidente del Consiglio sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza statale. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i loro ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
- Per procedimenti di particolare complessità possono essere previsti termini più lunghi comunque non superiori a centottanta giorni



Art. 7 della Legge 69/2009

- I nuovi termini di conclusione del procedimento sono adottati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della Legge 69/2009
- Dopo un anno cesseranno di avere effetto tutte le disposizioni regolamentari che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti



Art. 2 – Conclusione del procedimento

- Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 (richiesta di valutazioni tecniche ad altri Enti), i termini di conclusione del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni



Art. 2 – Conclusione del procedimento

- Comma 9:

La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della

responsabilità dirigenziale



Art. 2 bis – Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento

- Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art.1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento
- Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni





Art. 14 ter – Lavori della conferenza di servizi

- a) La conferenza di servizi può svolgersi anche per via telematica;
- b) Alla conferenza di servizi sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto;
- c) Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi.



Art. 16 – Attività consultiva

- a) Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a rendere i [pareri](#) ad essi obbligatoriamente richiesti [entro venti giorni](#) dal ricevimento della richiesta.
- b) In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in [facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere](#). In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvò il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma

Art. 16 – Attività consultiva

- c) I pareri sono trasmessi con mezzi telematici
- d) Le suddette disposizioni non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini



Art. 19. Dichiarazione di inizio attività

Nei casi in cui la Legge prevede la **dichiarazione di inizio attività** per esercizio di attività, prestazione di servizi e iscrizione in albi o ruoli, **l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione** della dichiarazione all'amministrazione competente (per i servizi compresi nella Direttiva 2006/123/CE) oppure **decorsi trenta giorni** dalla data di presentazione della dichiarazione (negli altri casi)



Art. 22 – Definizioni e principi in materia di accesso

L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.



Art. 29 – Ambito di applicazione della legge



- si amplia l'applicabilità agli Enti della legge 241/90
- si stabilisce e rafforza il concetto che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117 della Costituzione le disposizioni riguardanti la partecipazione dell'interessato al procedimento, l'individuazione del responsabile e la conclusione nei termini prefissati così come le disposizioni riguardanti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso

Grazie per l'attenzione

imacagno@deaweb.org

